



COMUNE DI SORTINO
PROVINCIA DI SIRACUSA

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale
(I U C)
EMENDATO**

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 57 del 22/9/2014

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Presupposto	Pag. 4
Art. 3	Soggetto attivo	Pag. 4
Art. 4	Componenti del tributo	Pag. 4
	TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Art. 5	Norma di rinvio	Pag. 5
Art. 6	Immobili di categoria D	Pag. 5
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Art. 7	Presupposto	Pag. 6
Art. 8	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	Pag. 6
Art. 9	Soggetti passivi	Pag. 6
Art. 10	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 6
Art. 11	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 7
Art. 12	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 7
Art. 13	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiali	Pag. 8
Art. 14	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 8
Art. 15	Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del piano finanziario	Pag. 8
Art. 16	Criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la gestione del servizio di rifiuti urbani ed assimilati	Pag. 9
Art. 17	Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo	Pag. 9
Art. 18	Periodi di applicazione del tributo	Pag. 10
Art. 19	Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche	Pag. 11
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 12
Art. 21	Tributo giornaliero	Pag. 13
Art. 22	Tributo per gli ambulanti	Pag. 14
Art. 23	Tributo provinciale	Pag. 14
Art. 24	Riduzioni per la raccolta differenziata	Pag. 15
Art. 24/bis	Riduzioni per gli esercizi pubblici “NO SLOT”	Pag. 15
Art. 25	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 16
Art. 26	Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard	Pag. 16
Art. 27	Ulteriori riduzioni ed esenzioni	Pag. 17
Art. 28	Limiti massimi delle riduzioni	Pag. 18
	TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Art. 29	Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati	Pag. 19
Art. 30	Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 19
Art. 31	Poteri del comune	Pag. 21
Art. 32	Accertamento	Pag. 21
Art. 33	Sanzioni	Pag. 22
Art. 34	Riscossione coattiva	Pag. 23
Art. 35	Riscossione	Pag. 23
Art. 36	Interessi	Pag. 24
Art. 37	Rimborsi	Pag. 24
Art. 38	Somme di modesto ammontare	Pag. 24
Art. 39	Contenzioso	Pag. 24

	TITOLO V – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 40	<i>Presupposto e finalità</i>	Pag. 25
Art. 41	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 25
Art. 42	<i>Immobili soggetti a tributo</i>	Pag. 25
Art. 43	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	Pag. 26
Art. 44	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 27
Art. 45	<i>Aliquote del tributo</i>	Pag. 27
Art. 46	<i>Detrazioni</i>	Pag. 27
Art. 47	<i>Assimilazioni</i>	Pag. 27
Art. 48	<i>Servizi indivisibili</i>	Pag. 28
Art. 49	<i>Versamento del tributo</i>	Pag. 28
Art. 50	<i>Importi minimi</i>	Pag. 28
	TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 51	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 29
Art. 52	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 29
Art. 53	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 29
Art. 54	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 29
Art. 55	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 31
Art. 56	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 31
Art. 57	<i>Importi minimi</i>	Pag. 31
Art. 58	<i>Trattamento dei dati personali</i>	Pag. 31
Art. 59	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 32
Art. 60	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	Pag. 32

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Sortino, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sortino per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio reali e assestati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 31.10.2012.
Per quanto riguarda l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) (figli-genitori) di cui alla Delibera di C.C. n. 56 del 13.11.2013 - Modifica ed integrazione Regolamento IMU seconda rata 2013, viene modificata nel modo seguente:
“L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori figli) (figli genitori) che la utilizzano come abitazione principale viene assimilata all'abitazione principale per la quota di rendita complessiva (abitazione e pertinenze) non eccedente il valore di euro 500,00, ai sensi dell'art.1 comma 707 della Legge 27/12/2013, n. 147.”

ART. 6 IMMOBILI DI CATEGORIA D

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 7 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 10.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 15 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 8 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 10, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 10
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 11
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari sempre che gli stessi non siano destinati ad altri scopi e/o utilizzi;
 - b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
4. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad eventuali sanzioni.

ART. 12
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano

le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201,

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 13.

ART. 13

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Parrucchieri, barbieri , estetisti	30%
Falegnami carrozzieri, elettrauti	40%
Distributori di carburanti	60%

ART. 14

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 15

COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio reali e assestati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario, approvato dal Comune, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ART. 16

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

ART. 17

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE ED ELEMENTI PER IL CALCOLO

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il **tributo**, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo.

4. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche si rimanda all'allegato A di cui all'articolo 20

ART. 18 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

<i>Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</i>		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg.	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di"

	comunale	in attesa che gli stessi vengano definiti
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

ART. 19

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ...).
2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti e per quelle tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero un solo occupante .
3. Le abitazioni stagionali (con utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare) i locali abitativi tenuti a disposizione, la parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori, si considerano utenze domestiche condotte da unico occupante.
4. Riguardo alle unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione, non locate o comunque utilizzate a vario titolo, non vengono considerate, previa presentazione di richiesta documentata, ai fini del computo degli occupanti, le persone già ivi anagraficamente residenti che hanno trasferito la residenza o domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

6. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, in categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

7. Nella seguente tabella sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti Ka e Kb di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento:

Comune di Sortino - popolazione > 5.000 abitanti (Sud Italia)		
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
Kb Coefficiente minimo proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
Descrizione	Coeff. Ka parte fissa	Coeff. Kb Min. parte variabile
Famiglie di 1 componente	0,81	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,02	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90
Famiglie di 6 componenti e più	1,06	3,40
Cantine, garage o altri simili luoghi di deposito (superfici domestiche accessorie, comma 4 art.14 del regolamento)	0,81	0,60
Abitazioni stagionali – Locali abitativi tenuti a disposizione - parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori	0,81	0,60

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle di seguito indicate:

ALLEGATO "A"

Cat.	Tipologia di servizio	Coefficienti di produttività TARI
1	Autorimesse - magazzini senza alcuna vendita	1,00
2	Studi professionali	
	a Uffici - agenzie - studi professionali	0,90
	b Banche ed istituti di credito	0,90
3	Esposizioni - autosaloni - palestre	0,95
4	Esercizi commerciali	
	a Negozi abbigliamento, calzature	1,80
	b Farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,80
	c Negozi filatelie, tendaggi, tessuti, tappeti	1,80
	d Cappelli, ombrelli, antiquario	1,80
	e Supermercati	1,80
	f Ristoranti, pizzerie, osterie e pub	1,80

	g	Bar caffè, pasticcerie	1,80
	h	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,80
	i	Generi alimentari	1,80
	l	Plurilicenze alimentari o miste	1,80
	m	Discoteche, night club	1,80
	n	Alberghi con ristorante	1,80
	o	Alberghi senza ristorante	1,50
	p	Case di cura	1,80
	q	agriturismi	1,80
5		Attività artigianali	
	a	Parrucchieri, barbieri, estetisti	1,10
	b	Falegnami idraulici, elettricisti	1,10
	c	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,10
	d	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10
6		Teatri, cinematografi, campeggi, imp. sportivi, distr. Carburante	0,50
7		Commercio su aree pubbliche	1,50
8		Associazioni culturali, politiche, sportive e sindacali	0,70

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

ART. 21
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di aree scoperte con pedane e/o spazi delimitati, da parte di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, se autorizzate, nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
 - c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
 - d) per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 22
TRIBUTO PER GLI AMBULANTI

1. Sono soggetti al pagamento del tributo giornaliero anche i venditori ambulanti del settore alimentare.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. Gli ambulanti all'atto della richiesta di rilascio della licenza o del nulla osta al Comune di Sortino, dovranno dimostrare di aver provveduto al pagamento del tributo.

ART. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

ART. 24

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La gestione dei rifiuti rappresenta, per il Comune, una delle maggiori sfide a causa degli onerosi costi ambientali e finanziari che comporta. Per attuare una raccolta differenziata di qualità è necessario ottenere il pieno consenso dei cittadini che, grazie ad un'informazione costante, mirata, essenziale ed efficiente, saranno i protagonisti della prima fase del processo di recupero dei rifiuti a tutela dell'ambiente
2. Il Comune, in atto, effettua il servizio porta a porta, all'interno del "centro storico", anche della raccolta differenziata. Obiettivi specifici sono l'incremento dei quantitativi di rifiuti da avviare al riciclaggio.
3. Qualora nel Comune vi sia la disponibilità di un Centro di Raccolta dotato di sistema di riconoscimento dell'utente e di pesatura dei rifiuti, dovrà essere riconosciuto, a conguaglio, una riduzione sulla quota variabile del tributo. A tutti gli utenti di civili abitazioni che aderiranno alla raccolta differenziata dei rifiuti, previo conferimento al Centro Comunale di raccolta, nei modi e termini, nelle giornate e negli orari prestabiliti, dovrà essere riconosciuto un bonus/sgravio da applicare, limitatamente alla quota variabile del tributo comunale sui rifiuti, in rapporto alla percentuale di risparmio realizzata grazie alla raccolta differenziata (se il costo del servizio per il comune avrà un risparmio del 10% in proporzione si ridurrà per il cittadino e così via).
4. La copertura finanziaria delle somme necessarie al riconoscimento dei bonus/sgravi di cui al presente articolo sarà assicurata dagli introiti derivanti dalla vendita dagli scarti destinati al riciclo.
5. Per le utenze domestiche che adottano il compostaggio si rinvia all'apposito regolamento approvato dal C.C. con atto n. 25 del 13/05/2014.
6. Il Comune, al fine di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata da parte delle attività commerciali opererà, alle stesse, una riduzione del 20%.

ART. 24 BIS

RIDUZIONI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI "NO SLOT"

1. Il Comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile del tributo, agli esercizi pubblici e tabaccherie che, a seguito di apposita istanza presentata con modello allegato al presente regolamento e resa ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 75 e 76 del medesimo D. P. R. (allegato A), dichiareranno di aver deciso di non installare all'interno del

proprio esercizio le apparecchiature del gioco d'azzardo (esempio slot machine, video poker, etc) o ne decidono la dismissione.

2. L'istanza deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune ogni anno nei tempi sotto evidenziati:

per l'anno 2014 entro il 15 ottobre.

Per gli anni dal 2015 in poi entro il 28 febbraio.

3. Gli esercizi che presentano istanza saranno soggetti al controllo da parte della Polizia Municipale che verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese e comunicherà all'ufficio tributi l'esito della verifica al fine della concessione delle agevolazioni.

4. Accertata la veridicità delle dichiarazioni rese, e ricevuta la comunicazione dall'ufficio di Polizia Municipale, l'Ufficio Tributi procederà a calcolare l'importo del tributo tenendo conto della riduzione di cui al presente articolo.

5. Qualora un esercizio pubblico o tabaccheria durante il corso dell'anno solare venisse meno a quanto dichiarato con l'istanza e agli impegni nella stessa assunta, allo stesso verrà revocato il beneficio della riduzione e l'Ufficio Tributi provvederà a far recapitare i bollettini per la copertura dell'importo dovuto.

6. È fatto obbligo agli esercizi pubblici o tabaccherie di esporre nel locale ben visibile il simbolo no slot (allegato (B)), anche l'adempimento di questo obbligo verrà controllato periodicamente dalla Polizia Municipale.

ART. 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare si applica, sulla quota fissa e su quella variabile, una riduzione del 10%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

3 bis. La percentuale di riduzione del tributo per le attività commerciali (con esclusione di Bar, Ristoranti e Pizzerie) con superficie di vendita uguale o superiore a 120 mq. è del 30%.

4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26

RIDUZIONI PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CON LIVELLI DI QUALITÀ FUORI STANDARD

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura del 60%, della quota variabile, se l'insediamento dista più di 400 metri dal più vicino punto di raccolta, se dista oltre 800 metri il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura dell'80%. Si intendono comunque compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 400 dai perimetri esterni dell'area urbana o dai punti di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.
4. Anche in assenza delle delimitazioni di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.
5. Il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura dell'80%, della quota fissa e di quella variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

ART. 27 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata da parte dei suddetti Servizi con relazione circostanziata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale, del tributo sui rifiuti dovuto dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ferma restando la qualifica di contribuente per il soggetto passivo individuato.
2. Il Comune, applica la riduzione del 50% per la parte fissa e variabile ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di un portatore di handicap di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92 e un reddito non superiore ad €. 35.000,00.
3. Per gli immobili chiusi, arredati, di proprietà di eredi di persone defunte prive di utenze (acqua, luce e gas) l'imposta non è dovuta sia nella parte fissa che in quella variabile. In presenza di utenze le quote fisse e variabili sono ridotte del 50%
4. E' concessa una riduzione del 30% della quota fissa e quella variabile del tributo nei seguenti casi:
 - a) immobili in cui operano organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), giuridicamente costituiti e riconosciuti;
 - b) immobili in cui operano comunità religiose, per fini sociali, assistenziali, educativi, ricreativi non legati alla pratica del culto e preghiera in senso stretto;
 - c) immobili in cui operano comunità di assistenza, sostegno, educazione e istruzione all'infanzia, della terza età e portatori di handicap;

5. Il Comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile, ai nuclei familiari composti da più di quattro componenti, a condizione che il reddito complessivo non superi i 20.000,00 euro lordi annui.
6. Il Comune esclude dalla quota variabile i figli universitari, a condizione che venga prodotto specifico contratto di locazione debitamente registrato e attestazione di iscrizione all'università
7. Con decorrenza 1 gennaio 2015, tutti coloro che adotteranno un cane randagio con microchip presso il canile a nome dell'Ente, avranno una riduzione del 100% della quota fissa e variabile, fino al limite massimo di €. 350,00, rapportata ai mesi di adozione. Si può richiedere una seconda adozione previa disponibilità. Il tetto massimo dell'adozione cumulativa di cani randagi non potrà superare il totale dell'imposta dovuta nell'anno. L'Amministrazione si riserva di effettuare, sugli animali adottati, controlli sullo stato di buona salute e sui microchip installati, con cadenza semestrale da organo competente. **Successivamente all'adozione del presente regolamento si predisporrà un apposito regolamento che disciplini in modo dettagliato e puntuale le modalità di controllo.** Il minore gettito derivante dal presente comma sarà compensato con i minori oneri per il mantenimento del cane presso il canile convenzionato
8. Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2 C6 e C7 che non sono pertinenza dell'abitazione o dell'immobile tenuto a disposizione, sono altresì esentate le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito.
9. Sono esentate le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o domicilio in residenze domiciliari assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo.
10. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.
11. Per poter usufruire delle riduzioni di cui al presente regolamento gli utenti devono presentare la documentazione atta a verificare i requisiti richiesti entro il termine del 30 settembre di ciascun anno

ART. 28

LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI

Si può accedere alle riduzioni di cui agli artt 24 - 25 - 26 - 27 da parte di tutti i cittadini, solo per una delle riduzioni e previa richiesta e dimostrazione del requisito.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 29

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico. Sono inoltre da indicare e documentare i presupposti per l'esclusione dal tributo riconosciuti dal presente Regolamento.

ART. 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette debitamente sottoscritta.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. In caso di inizio verificatosi nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, quando nelle stesse si verificano i presupposti di inabitabilità per cessazione delle utenze di erogazione di servizi di rete (acqua, luce, gas ecc), deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.

9. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.

10. La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto.

12. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

13. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

14. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

ART. 31 POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il Comune, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

ART. 32 ACCERTAMENTO

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.

ART. 33 SANZIONI

1. Le sanzioni per le diverse violazioni e le loro modalità di applicazione, sono stabilite dall'art. 14 del Decreto Legge 06/12//2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n 214 e smi) commi dal 39 al 44 compresi, di seguito esplicitate:

a) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471.

b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro

c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 472/1997 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

4. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva potrà essere svolta :

- a) direttamente dal comune
- b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c) attraverso gara d'appalto

ART. 35

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato, salvo diversa disposizione legislativa. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in tre rate di acconto con le seguenti scadenze:

- 30 giugno
- 30 settembre (ed eventuale rata unica degli acconti)
- 30 dicembre
- ed una quarta rata di conguaglio al 28 febbraio dell'anno successivo

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

3 Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o attraverso personale comunale, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

6. Una diversa rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e **se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti di tutti i tributi comunali dovuti**. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza stabilite per i pagamenti.

7. Qualora si verificano ritardi nel recapito degli avvisi di pagamento da attribuire al servizio postale o a problemi informatici nell'elaborazione delle bollettazioni, si assegnano ulteriori 30 giorni dalla scadenza, per il pagamento del bollettino.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 54, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

9. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati agli utenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. 296/2006.

ART. 36 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

ART. 37 RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.

ART. 38 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 289/2000 non si fa luogo ad accertamento, riscossione, rimborso o sgravio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta

ART. 39 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o per altre controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento l'utente può proporre ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO V – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 40 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dall'articolo 48 del presente regolamento.

ART. 41 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 40. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

ART. 42
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
5. Sono comunque esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i **terreni agricoli**, nell'accezione sopra specificata, ricadenti in aree montane o di collina elimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il **Comune di Sortino** è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, Cat.D/10, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il **Comune di Sortino** risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT ;

ART. 43 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 44 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 45 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi individuati dall'articolo 48 del presente regolamento.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni a famiglie disagiate.

ART. 46 DETRAZIONI

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 45, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, qualora si superi la soglia del 2,5 per mille per un aumento non superiore allo 0,8 per mille da destinare alle detrazioni delle famiglie disagiate attraverso l'applicazione dell'ISEE non superiore a €. 15.000,00

ART. 47 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili **che acquisiscono la residenza** in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa **non risulti locata**.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che **non risulti locata**.
3. Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, il Comune riconosce che l'aliquota di base del 7,6, prevista per questa fattispecie, viene ridotta e uniformata a quella dell'abitazione principale, seguendola nelle eventuali variazioni di aliquota.

ART. 48 SERVIZI INDIVISIBILI

1. I servizi indivisibili erogati dal Comune ai quali fa riferimento il tributo sono di seguito elencati:
 - 1) Illuminazione pubblica e relativa manutenzione
 - 2) Servizi Cimiteriali
 - 3) Ordine Pubblico
 - 4) Anagrafe
 - 5) Servizi Sociali
 - 6) Protezione Civile
2. L'elenco potrà essere aggiornato annualmente con delibera di Giunta Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 49 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. la TASI è versata direttamente al Comune, in autoliquidazione, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24)

2. Il pagamento del tributo avviene per l'anno 2014 in 2 soluzioni con scadenze 16 ottobre e 16 dicembre, per i successivi anni la scadenze saranno:

- 30 maggio
- 30 agosto
- 30 novembre

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 50 IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00 (*l'art. 25 della L. 289/2002 prevede minimo € 12,00*).

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 51 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 52 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 53
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 54
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

b. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 55 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 56 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 57
IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 58
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 59
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 60
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.